

Regole IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato internazionale

*Adottate con delibera dell' IBA Council
del 29 maggio 2010*



the global voice of
the legal profession

La presente traduzione è stata curata da Luca Radicati di Brozolo, con la collaborazione di Margherita Magillo, Giovanni Minuto e Francesco Perillo sotto la supervisione di Alexis Mourre. L'IBA e il suo Comitato dell'arbitrato ringraziano tutti per la collaborazione.

International Bar Association
10th Floor, 1 Stephen Street
London W1T 1AT
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7691 6868
Fax: +44 (0)20 7691 6544
www.ibanet.org

ISBN: 978 0 948711 54X

Tutti i diritti sono riservati.

© International Bar Association 2010

Il materiale protetto da questo avviso non può essere riprodotto o utilizzato in nessuna sua parte, né utilizzato in qualsiasi forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, ivi compresa la fotocopiatura, la registrazione, ovvero qualsiasi altro metodo per conservare o rendere le informazioni reperibili, senza il permesso scritto del titolare del diritto d'autore.

Indice

Membri del Gruppo di Lavoro

i

Membri del sub-comitato IBA sulla Revisione
delle Regole sulla Prova

iii

L'Arbitration Committee

1

Prefazione

2

LE REGOLE

4



the global voice of
the legal profession

Membri del Gruppo di Lavoro

David W Rivkin

*Presidente, SBL Committee D
(Arbitration and ADR)
Debevoise & Plimpton LLP,
New York, USA*

Wolfgang Kühn

*Ex Presidente, SBL Committee D
Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Düsseldorf, Germany*

Giovanni M Ughi

*Presidente
Ughi e Nunziante Studio Legale,
Milan, Italy*

Hans Bagner

*Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm, Sweden*

John Beechey

*International Chamber of Commerce,
Paris, France*

Jacques Buhart

*Herbert Smith LLP,
Paris, France*

Peter S Caldwell

Caldwell Ltd, Hong Kong

Bernardo M Cremades

*B Cremades y Asociados,
Madrid, Spain*

Emmanuel Gaillard
Shearman & Sterling LLP,
Paris, France

Paul A G elinas
G elinas & Co,
Paris, France

Hans van Houtte
Katholieke Universiteit Leuven,
Leuven, Belgium

Pierre A Karrer
Zurich, Switzerland

Jan Paulsson
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Paris, France

Hilmar Raeschke-Kessler
Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof,
Karlsruhe-Ettlingen, Germany

V V Veeder, QC
Essex Court Chambers,
London, England

O L O de Witt Wijnen
Nauta Dutilh,
Rotterdam, Netherlands

Membri del sub-comitato IBA sulla Revisione delle Regole sulle Prove

Richard H Kreindler

Presidente

Review Subcommittee

Shearman & Sterling LLP,

Frankfurt, Germany

David Arias

Pérez-Llorca,

Madrid, Spain

C Mark Baker

Fulbright & Jaworski LLP,

Houston, Texas, USA

Pierre Bienvenu

Co-Presidente 2008-2009

Arbitration Committee

Ogilvy Renault LLP,

Montréal, Canada

Amy F Cohen

Review Subcommittee Secretary

Shearman & Sterling LLP,

Frankfurt, Germany

Antonias Dimolitsa

Antonias Dimolitsa & Associates,

Athens, Greece

Paul Friedland

*White & Case LLP,
New York, USA*

Nicolás Gamboa

*Gamboa & Chalela Abogados,
Bogotá, Colombia*

Judith Gill, QC

*Co-Presidente 2010-2011
Arbitration Committee
Allen & Overy LLP
London, England*

Peter Heckel

*Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Frankfurt, Germany*

Stephen Jagusch

*Allen & Overy LLP,
London, England*

Xiang Ji

*Fangda Partners,
Beijing & Shanghai, China*

Kap-You (Kevin) Kim

*Bae, Kim & Lee LLC,
Seoul, South Korea*

Toby T Landau, QC

*Essex Court Chambers,
London, England*

Alexis Mourre

*Castaldi Mourre & Partners,
Paris, France*

Hilmar Raeschke-Kessler

*Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe-Ettlingen,
Germany*

David W Rivkin

*Debevoise & Plimpton LLP,
New York, USA*

Georg von Segesser
*Schellenberg Wittmer,
Zurich, Switzerland*

Essam Al Tamimi
*Al Tamimi & Company,
Dubai, UAE*

Guido S Tawil
*Co-Presidente 2009-2010
Arbitration Committee
M&M Bomchil Abogados,
Buenos Aires, Argentina*

Hiroyuki Tezuka
*Nishimura & Asahi,
Tokyo, Japan*

Ariel Ye
*King & Wood,
Beijing, China*

L'Arbitration Committee

Istituito in seno alla Legal Practice Division dell'International Bar Association come comitato per lo studio delle regole, della prassi e delle procedure relative all'arbitrato delle controversie transnazionali, l'Arbitration Committee conta attualmente 2.300 membri provenienti da oltre 90 paesi, e il numero dei membri è in costante crescita.

Mediante le sue pubblicazioni e convegni, l'Arbitration Committee si propone di condividere le conoscenze in materia di arbitrato internazionale e di promuovere l'utilizzo e migliorare l'efficacia di questo istituto. In seno ad esso operano sub-comitati permanenti e all'occorrenza vengono istituiti gruppi di lavoro su questioni specifiche. Al momento della pubblicazione di questa nuova versione delle Regole, nell'Arbitration Committee operano quattro sub-comitati, ossia il Sub-comitato sulle Regole sulle prove, il Sub-comitato sui Trattati in materia di investimenti, il Sub-comitato sui Conflitti di interesse e il Sub-comitato sul Riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali, nonché due Gruppi di Lavoro, ossia quello sulla Deontologia degli avvocati nell'arbitrato e quello sulle Convenzioni arbitrali.

Premessa

Le presenti Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale ("Regole IBA sulle Prove") costituiscono la versione rivista delle Regole IBA sull'Assunzione delle prove nell'arbitrato commerciale internazionale predisposte da un Gruppo di lavoro dell'Arbitration Committee i cui componenti sono indicati alle pagine i e ii.

Le Regole sono state adottate dall'IBA per fornire alle parti e agli arbitri una procedura efficace, economica ed equa per l'assunzione delle prove nell'arbitrato internazionale. Esse disciplinano la presentazione di documenti, testimoni di fatto e periti nonché la conduzione delle ispezioni e delle udienze istruttorie. Le Regole sono concepite per essere utilizzate ed adottate insieme alle regole e alle procedure istituzionali, ad hoc o di altro tipo che disciplinano gli arbitrati internazionali. Le Regole IBA sulle Prove rispecchiano procedure utilizzate in molti sistemi giuridici diversi e possono essere particolarmente utili quando le parti provengono da culture giuridiche differenti.

Sin dalla loro adozione nel 1999, le Regole IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato commerciale internazionale hanno ottenuto ampio consenso in seno alla comunità dell'arbitrato internazionale. Nel 2008 è stato avviato un processo di revisione su iniziativa degli allora co-presidenti dell'Arbitration Committee, Sally Harpole e Pierre Bienvenu. La versione rivista delle Regole IBA sulle Prove è stata predisposta dai membri del Sub-comitato IBA sulla Revisione delle Regole sulle Prove, con l'assistenza del Gruppo di Lavoro del 1999. Le presenti Regole aggiornate si sostituiscono alle Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'arbitrato commerciale internazionale, le quali a loro volta sostituirono le Regole Integrative IBA sulla Presentazione e l'Assunzione delle Prove nell'arbitrato commerciale internazionale adottate nel 1983.

Se le parti intendono adottare le Regole IBA sulle Prove nella loro convenzione arbitrale, si raccomanda che esse

inseriscano la seguente formula nella convenzione stessa, selezionando una delle alternative in essa contenute:

‘[Oltre che secondo le regole scelte dalle parti, siano esse istituzionali, ad hoc o altre,] [1]e parti convengono che l’arbitrato sarà condotto secondo le Regole IBA sulle Prove in vigore alla data [del presente accordo/ di inizio del procedimento arbitrale].’

Inoltre, le parti e i Tribunali Arbitrali possono adottare le Regole IBA sulle Prove, in tutto o in parte, all’inizio dell’arbitrato o in qualsiasi momento successivo. Esse sono altresì libere di modificarle o utilizzarle come guida per elaborare procedure proprie.

Le Regole IBA sulle Prove sono state adottate con risoluzione dell’IBA Council il 29 maggio 2010. Le Regole IBA sulle Prove sono disponibili in inglese e sono previste traduzioni in altre lingue. Copie delle Regole IBA sulle Prove possono essere ordinate alla stessa IBA, e le regole possono essere scaricate all’indirizzo <http://tinyurl.com/iba-Arbitration-Guidelines>.

Guido S Tawil

Judith Gill, QC

Co-Presidenti, Arbitration Committee

29 maggio 2010

Le Regole

Preambolo

1. Le presenti Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale mirano a fornire una procedura efficiente, economica ed equa per l'assunzione delle prove negli arbitrati internazionali, specie in quelli fra parti provenienti da tradizioni giuridiche differenti. Esse sono concepite per integrare le disposizioni di legge nonché le regole istituzionali, ad hoc o altre che si applicano alla conduzione dell'arbitrato.
2. Le Parti e i Tribunali Arbitrali hanno la facoltà di adottare le Regole IBA sulle Prove, in tutto o in parte, per disciplinare il procedimento arbitrale, ovvero di modificarle o di utilizzarle come guida per l'elaborazione di procedure proprie. Le Regole non intendono limitare la flessibilità che è inerente all'arbitrato internazionale e che ne è uno dei vantaggi e le Parti ed i Tribunali Arbitrali sono liberi di adattare alle particolari circostanze di ciascun arbitrato.
3. L'assunzione delle prove deve essere condotta in base al principio secondo cui ciascuna Parte è tenuta a comportarsi in buona fede ed ha diritto di conoscere, con ragionevole anticipo rispetto ad ogni Udienza Istruttoria o ad ogni decisione su questioni di fatto o di diritto, le prove delle quali le altre Parti intendono avvalersi.

Definizioni

Nelle Regole IBA sulle Prove:

“Attore” indica la Parte o le Parti che hanno dato inizio all'arbitrato e qualsiasi Parte che si affianca a tale Parte o a tali Parti per effetto di un intervento o altrimenti;

“Consulente Tecnico d'Ufficio” indica una persona o un organismo nominato dal Tribunale Arbitrale per riferire su specifiche questioni indicate dal Tribunale Arbitrale;

“Consulente Tecnico di Parte” indica una persona o un organismo nominato da una Parte per riferire su specifiche questioni indicate dalla Parte;

“Convenuto” indica la Parte o le Parti nei cui confronti l’Attore ha presentato la propria domanda, nonché qualsiasi Parte che, per effetto di intervento o altrimenti, si trovi allineata con tale Parte o Parti, ivi incluso un Convenuto che formula una domanda riconvenzionale;

“Documento” indica uno scritto, comunicazione, immagine, disegno, programma o dati di qualsiasi tipo, registrati o conservati su carta o su supporto elettronico, audio, video o di qualsiasi altro tipo;

“Parte” indica una parte dell’arbitrato;

“Regole Generali” indica le regole istituzionali, ad hoc o altre applicabili alla conduzione dell’arbitrato;

“Regole IBA sulle Prove” o “Regole” indica le presenti Regole IBA sull’Assunzione delle Prove nell’Arbitrato Commerciale Internazionale, come riviste o modificate di volta in volta;

“Relazione Tecnica” indica una dichiarazione scritta di un Consulente Tecnico d’Ufficio o di un Consulente Tecnico di Parte;

“Richiesta di Produzione” indica una richiesta scritta di una Parte che un’altra Parte produca Documenti;

“Testimonianza Scritta” indica una dichiarazione testimoniale scritta resa da un testimone di fatto;

“Tribunale Arbitrale” indica un arbitro unico o un collegio arbitrale;

“Udienza Istruttoria” indica qualsiasi udienza, tenuta o meno in giorni consecutivi, in cui il Tribunale Arbitrale, di persona, in teleconferenza, videoconferenza o in altro modo, raccoglie prove orali o di altro tipo.

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Ogniqualevolta le Parti abbiano deciso o il Tribunale Arbitrale abbia stabilito l’applicazione delle Regole IBA sulle Prove, le Regole disciplineranno l’assunzione delle prove, salvo nella misura in cui una specifica disposizione delle stesse possa essere ritenuta contraria ad una norma imperativa considerata applicabile al caso di specie dalle Parti o dal Tribunale Arbitrale.
2. Ove le Parti abbiano convenuto di applicare le Regole IBA sulle Prove, dovrà ritenersi, salvo indicazione contraria, che esse abbiano fatto riferimento alla versione vigente alla data dell’accordo.

3. In caso di conflitto tra una qualsiasi disposizione delle Regole IBA sulle Prove e le Regole Generali, il Tribunale Arbitrale applicherà le Regole IBA sulle Prove nel modo che riterrà più opportuno per rispettare le finalità sia delle Regole Generali sia delle Regole IBA sulle Prove, salvo diverso accordo delle Parti.
4. In caso di disaccordo sul significato delle Regole IBA sulle Prove, il Tribunale Arbitrale le interpreterà tenendo conto della loro finalità e nel modo più confacente allo specifico arbitrato.
5. Nella misura in cui le Regole IBA sulle Prove e le Regole Generali non dispongano in ordine ad una qualsiasi questione relativa all'assunzione delle prove e le Parti non abbiano altrimenti disposto, il Tribunale Arbitrale dovrà condurre l'assunzione delle prove nel modo che ritiene opportuno, nel rispetto dei principi generali delle Regole IBA sulle Prove.

Articolo 2 Consultazione su questioni di prova

1. Il Tribunale Arbitrale consulterà le Parti al primo momento opportuno durante il procedimento invitandole a consultarsi tra loro per concordare una procedura efficiente, economica ed equa per l'assunzione delle prove.
2. La consultazione sulle questioni di prova potrà vertere sull'oggetto, la portata, la tempistica e le modalità di assunzione delle prove, ivi compresi:
 - (a) la preparazione e la produzione di Testimonianze Scritte e di Relazioni Tecniche;
 - (b) l'assunzione di testimonianze orali in qualsiasi Udienza Istruttoria;
 - (c) i requisiti, la procedura e il formato della produzione di Documenti;
 - (d) il livello di protezione di riservatezza da assicurare alle prove nell'arbitrato; e
 - (e) la promozione dell'efficienza, economia e conservazione delle risorse in relazione all'assunzione delle prove.
3. Il Tribunale Arbitrale è invitato a segnalare alle Parti, non appena lo ritenga opportuno, qualsiasi questione:
 - (a) che il Tribunale Arbitrale ritenga rilevante per il caso e determinante per il suo esito; e/o
 - (b) per la quale possa essere opportuna una decisione di carattere preliminare.

Articolo 3 Documenti

1. Entro il termine stabilito dal Tribunale Arbitrale, ciascuna Parte sottoporrà al Tribunale Arbitrale e alle altre Parti tutti i Documenti a sua disposizione di cui si avvale, ivi inclusi Documenti pubblici e quelli di pubblico dominio, ad eccezione dei Documenti già prodotti da un'altra Parte.
2. Entro il termine stabilito dal Tribunale Arbitrale, ogni Parte può sottoporre al Tribunale Arbitrale e alle altre Parti una Richiesta di Produzione.
3. Una Richiesta di Produzione deve contenere:
 - (a) (i) una descrizione di ciascun Documento richiesto idonea ad identificarlo, ovvero
 - (ii) una descrizione sufficientemente dettagliata (anche quanto all'oggetto) di una categoria specifica e limitata di Documenti che siano ragionevolmente ritenuti esistenti; per i Documenti in formato elettronico, la Parte richiedente ha la facoltà, ovvero il Tribunale Arbitrale può imporle, di identificare specifici archivi, termini di ricerca, persone ovvero altri metodi per ricercare tali Documenti in modo efficiente ed economico;
 - (b) una dichiarazione sui motivi per cui i Documenti richiesti sono rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito; e
 - (c) (i) una dichiarazione che i Documenti richiesti non sono già in possesso della Parte richiedente o da essa custoditi o sotto il suo controllo, ovvero una dichiarazione dei motivi per cui sarebbe eccessivamente oneroso per la Parte richiedente produrre tali Documenti, e
 - (ii) una dichiarazione dei motivi per cui la Parte richiedente ritiene che i Documenti richiesti siano in possesso di un'altra Parte o da essa custoditi o nella sua disponibilità.
4. Entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, la Parte destinataria della Richiesta di Produzione deve mettere a disposizione delle altre Parti e, se così disposto dal Tribunale Arbitrale, di quest'ultimo, tutti i Documenti richiesti in suo possesso o da essa custoditi o controllati e alla cui produzione essa non si oppone.
5. Se la Parte destinataria della Richiesta di Produzione si oppone alla produzione di alcuni o di tutti i Documenti richiesti, essa deve formulare la sua obiezione per iscritto al Tribunale Arbitrale e alle

- altre Parti entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale. L'obiezione dovrà fondarsi su uno dei motivi indicati all'Articolo 9.2 o sul mancato rispetto di una delle condizioni di cui all'Articolo 3.3.
6. Al ricevimento di una tale obiezione, il Tribunale Arbitrale può invitare le Parti interessate a consultarsi fra loro per risolverla.
 7. Ciascuna Parte può, entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, chiedere al Tribunale Arbitrale di decidere sull'obiezione. Il Tribunale Arbitrale, in consultazione con le Parti e tempestivamente, esaminerà la Richiesta di Produzione e l'obiezione. Il Tribunale Arbitrale può ordinare alla Parte destinataria di tale Richiesta di produrre qualsiasi Documento richiesto di cui sia in possesso, o che custodisca o controlli, in relazione a cui il Tribunale Arbitrale stabilisca che (i) le questioni che la Parte richiedente intende provare sono rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito; (ii) non si applica nessuno dei motivi di opposizione di cui all'Articolo 9.2; e (iii) le condizioni di cui all'Articolo 3.3 sono soddisfatte. Tali documenti dovranno essere messi a disposizione delle altre Parti e, se così disposto dal Tribunale Arbitrale, di quest'ultimo.
 8. In circostanze eccezionali, se la fondatezza di un'obiezione può essere determinata solo mediante esame del Documento, il Tribunale Arbitrale può decidere di non esaminare il Documento. In tale caso, il Tribunale Arbitrale può, previa consultazione con le Parti, nominare un esperto indipendente ed imparziale, soggetto a obblighi di riservatezza, che esamini tale Documento e riferisca sull'obiezione. Nella misura in cui l'obiezione è accolta dal Tribunale Arbitrale, l'esperto non dovrà divulgare al Tribunale Arbitrale né alle altre Parti il contenuto del Documento esaminato.
 9. Se una Parte intende ottenere la produzione di Documenti da persone o organismi non Parti all'arbitrato e da cui la Parte non è in grado di ottenere i Documenti autonomamente, la Parte può, entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, richiedere a quest'ultimo di adottare qualsiasi provvedimento consentito dalla legge per ottenere i Documenti richiesti, ovvero chiedere al Tribunale Arbitrale l'autorizzazione di adottare egli stesso tali provvedimenti. La Parte dovrà sottoporre la richiesta al Tribunale Arbitrale e alle altre Parti per

- iscritto, indicando gli elementi di cui all'Articolo 3.3 nella misura in cui siano applicabili. Il Tribunale Arbitrale deciderà in merito alla richiesta e adotterà, autorizzerà la Parte richiedente ad adottare, ovvero ordinerà a qualsiasi altra Parte di adottare, i provvedimenti che il Tribunale Arbitrale riterrà opportuni se, a sua discrezione, stabilisce che (i) i Documenti sarebbero rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito; (ii) le condizioni di cui all'Articolo 3.3, ove applicabili, sono soddisfatte e (iii) non è invocabile nessuno dei motivi di obiezione di cui all'Articolo 9.2.
10. In qualsiasi momento prima della conclusione dell'arbitrato, il Tribunale Arbitrale può (i) richiedere a qualsiasi Parte di produrre Documenti, (ii) richiedere a qualsiasi Parte di fare tutto quanto in proprio potere per adottare o (iii) adottare esso stesso qualsiasi provvedimento che esso ritiene opportuno per ottenere Documenti da qualsiasi persona o organismo. Una Parte destinataria di una tale richiesta può opporsi alla richiesta per uno dei motivi di cui all'Articolo 9.2. In tali casi, si applicano i corrispondenti Articoli 3.4 a 3.8.
 11. Entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, le Parti possono sottoporre al Tribunale Arbitrale e alle altre Parti qualsiasi ulteriore Documento di cui intendono avvalersi o che ritengono essere divenuto rilevante per il caso e determinante per il suo esito in conseguenza delle questioni sollevate nei Documenti, nelle Testimonianze Scritte o nelle Relazioni Tecniche presentate o prodotte, o in altre produzioni delle Parti.
 12. Quanto alla forma della presentazione o produzione di Documenti:
 - (a) le copie di Documenti dovranno essere conformi agli originali e, su richiesta del Tribunale Arbitrale, gli originali dovranno essere presentati per verifica;
 - (b) salvo diverso accordo delle Parti o, in assenza di tale accordo, salvo diversa decisione del Tribunale Arbitrale, i Documenti che una Parte detiene in formato elettronico dovranno essere presentati o prodotti nella forma per essa più conveniente o economica che sia ragionevolmente utilizzabile dai destinatari;
 - (c) una Parte non sarà tenuta a produrre più copie di Documenti che siano sostanzialmente

identici, salva diversa decisione del Tribunale Arbitrale;

(d) le traduzioni di Documenti dovranno essere presentate unitamente agli originali e contraddistinte come traduzioni con identificazione della lingua originale.

13. Qualsiasi Documento presentato o prodotto da una Parte o da una non-Parte dell'arbitrato e che non sia di dominio pubblico dovrà essere mantenuto confidenziale dal Tribunale Arbitrale e dalle altre Parti e dovrà essere utilizzato solo in relazione all'arbitrato. Questa previsione si applicherà salvo che, e nella misura in cui, una Parte sia tenuta a divulgare il documento per adempiere ad un obbligo di legge, per tutelare o fare valere un diritto, o per fare eseguire o per impugnare un lodo nell'ambito di un procedimento giudiziario intentato in buona fede di fronte ad un tribunale nazionale od altra autorità giudiziaria. Il Tribunale Arbitrale può adottare ordinanze per stabilire i termini di tale riservatezza. Tale requisito lascia impregiudicato ogni altro obbligo di riservatezza relativo all'arbitrato.
14. Qualora l'arbitrato sia organizzato per questioni o in fasi separate (quali la competenza, le statuizioni preliminari, la responsabilità o i danni), il Tribunale Arbitrale può, previa consultazione con le Parti, disporre la presentazione di Documenti e di Richieste di produzione separatamente per ciascuna questione o fase.

Articolo 4 Testimoni di fatto

1. Entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, ciascuna Parte dovrà identificare i testimoni della cui testimonianza intende avvalersi e l'oggetto della loro testimonianza.
2. Chiunque può deporre in qualità di testimone, compresa una Parte o un suo amministratore, dipendente o altro rappresentante.
3. Non è inappropriato che una Parte, i suoi amministratori, dipendenti, consulenti legali o altri rappresentanti, interroghino i propri testimoni o potenziali testimoni e discutano con essi della loro eventuale testimonianza.
4. Il Tribunale Arbitrale potrà ordinare a ciascuna Parte di presentare, entro un termine prestabilito, al Tribunale Arbitrale ed alle altre Parti Testimonianze

- Scritte di ciascun testimone della cui testimonianza essa intende avvalersi, salvo che per i testimoni la cui testimonianza è richiesta ai sensi degli Articoli 4.9 o 4.10. Qualora le Udienze Istruttorie siano organizzate per questioni o in fasi separate (quali la competenza, le statuizioni preliminari, la responsabilità o i danni), il Tribunale Arbitrale o le Parti di comune accordo possono programmare la presentazione delle Testimonianze Scritte separatamente per ciascuna questione o fase.
5. Ciascuna Testimonianza Scritta dovrà contenere:
 - (a) il nome completo e l'indirizzo del testimone, una dichiarazione sul suo (eventuale) rapporto presente o passato con una qualsiasi delle Parti e una descrizione della sua carriera, qualifiche, formazione ed esperienza, se tale descrizione può essere rilevante per la controversia o per il contenuto della testimonianza;
 - (b) una descrizione completa e dettagliata dei fatti, nonché della fonte delle informazioni del testimone su di essi, sufficiente a costituire la prova testimoniale apportata sulla questione controversa. I documenti di cui il testimone si avvale e che non siano ancora stati prodotti dovranno essere forniti;
 - (c) una dichiarazione relativa alla lingua nella quale è stata originariamente predisposta la Testimonianza Scritta ed alla lingua in cui il testimone prevede di testimoniare all'Udienza Istruttoria;
 - (d) una dichiarazione della veridicità della Testimonianza Scritta; e
 - (e) la firma del testimone e la data e luogo di sottoscrizione.
 6. Se vengono presentate Testimonianze Scritte, ogni Parte potrà, entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, sottoporre al Tribunale Arbitrale e alle altre Parti Testimonianze Scritte aggiuntive o modificative, incluse dichiarazioni di persone in precedenza non indicate quali testimoni, purché ogni tale aggiunta o modifica sia volta esclusivamente a replicare a questioni trattate in Testimonianze Scritte di un'altra Parte, in Relazioni Tecniche o in altre produzioni non in precedenza introdotte nell'arbitrato.
 7. Se un testimone, la cui comparizione è stata richiesta ai sensi dell'Articolo 8.1, non si presenta senza

- valida ragione per testimoniare ad un'Udienza Istruttoria, il Tribunale Arbitrale non prenderà in considerazione alcuna Testimonianza Scritta di tale testimone relativa a quell'Udienza Istruttoria, salvo che, in circostanze eccezionali, il Tribunale Arbitrale non decida altrimenti.
8. Se la comparizione di un testimone non è stata richiesta ai sensi dell'Articolo 8.1, nessuna delle altre Parti sarà ritenuta avere accettato l'esattezza del contenuto della Testimonianza Scritta.
 9. Se una Parte intende avvalersi della testimonianza di una persona che non comparirà spontaneamente su sua richiesta, la Parte può, entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, chiedere a quest'ultimo di adottare qualsiasi provvedimento consentito dalla legge al fine di ottenere la testimonianza di detta persona, o può chiedere al Tribunale Arbitrale l'autorizzazione ad adottare essa stessa tali provvedimenti. In caso di richiesta al Tribunale Arbitrale, la Parte dovrà identificare il testimone richiesto, descrivere le questioni su cui è richiesta la sua testimonianza, ed indicare il motivo per cui tali questioni sono rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito. Il Tribunale Arbitrale deciderà in merito a tale richiesta e adotterà, autorizzerà la Parte richiedente ad adottare o ordinerà a qualsiasi altra Parte di adottare, i provvedimenti dal Tribunale Arbitrale ritenuti opportuni qualora, a sua discrezione, stabilisca che la deposizione di tale testimone sarebbe rilevante per il caso e determinante per il suo esito.
 10. In qualsiasi momento prima della conclusione dell'arbitrato, il Tribunale Arbitrale può ordinare a qualsiasi Parte di far sì, ovvero di fare il possibile per far sì, che una determinata persona compaia come testimone ad un'Udienza Istruttoria, ivi compresa una persona la cui testimonianza non è ancora stata offerta. Una Parte destinataria di una tale richiesta può opporvisi per una qualsiasi delle ragioni di cui all'Articolo 9.2.

Articolo 5 Consulenti Tecnici di Parte

1. Una Parte può avvalersi di un Consulente Tecnico di Parte come mezzo di prova su questioni specifiche. Entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale (i) ciascuna Parte identificherà il Consulente Tecnico di Parte della cui testimonianza intende avvalersi e

- l'oggetto di tale testimonianza, e (ii) il Consulente Tecnico di Parte presenterà una Relazione Tecnica.
2. La Relazione Tecnica dovrà contenere:
 - (a) il nome completo e l'indirizzo del Consulente Tecnico di Parte, una dichiarazione sul suo (eventuale) rapporto presente o passato con una delle Parti, i consulenti legali delle Parti e il Tribunale Arbitrale, e una descrizione della sua carriera, qualifiche, formazione ed esperienza;
 - (b) una descrizione delle istruzioni in virtù delle quali vengono forniti il parere e le conclusioni;
 - (c) una dichiarazione di indipendenza rispetto alle Parti, ai difensori delle Parti ed al Tribunale Arbitrale;
 - (d) l'indicazione dei fatti su cui si fondano il parere e le conclusioni;
 - (e) il parere e le conclusioni, unitamente ad una descrizione delle metodologie, delle prove e delle informazioni utilizzate per giungervi. I Documenti di cui il Consulente Tecnico di Parte si avvale e che non siano ancora stati prodotti dovranno essere forniti;
 - (f) se la Relazione Tecnica è stata tradotta, l'indicazione della lingua nella quale è stato redatto l'originale e della lingua nella quale il Consulente Tecnico di Parte prevede di deporre all'Udienza Istruttoria;
 - (g) una dichiarazione del suo sincero convincimento in merito alle opinioni espresse nella Relazione Tecnica;
 - (h) la firma del Consulente Tecnico di Parte e la data ed il luogo di sottoscrizione; e
 - (i) se la Relazione Tecnica è stata firmata da più persone, l'attribuzione a ciascun autore dell'intera Relazione Tecnica o di sue parti specifiche.
 3. Qualora vengano presentate Relazioni Tecniche, ciascuna Parte potrà, entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, sottoporre al Tribunale Arbitrale e alle altre Parti Relazioni Tecniche addizionali o modificative, incluse relazioni o dichiarazioni di persone in precedenza non indicate quali Consulenti Tecnici di Parte, purché ogni tale aggiunta o modifica sia volta esclusivamente a replicare a questioni trattate in Testimonianze Scritte di un'altra Parte, in Relazioni Tecniche ovvero in

altre produzioni non in precedenza introdotte nell'arbitrato.

4. Il Tribunale Arbitrale può, a sua discrezione, ordinare che i Consulenti Tecnici di Parte che depositeranno o che hanno già depositato Relazioni Tecniche su questioni identiche o collegate si incontrino e discutano di tali questioni. Durante tale incontro, i Consulenti Tecnici di Parte dovranno tentare di raggiungere un accordo sulle questioni oggetto delle loro Relazioni Tecniche e dovranno dare conto per iscritto delle questioni su cui hanno raggiunto un accordo e delle residue aree di disaccordo con le relative ragioni.
5. Se un Consulente Tecnico di Parte, la cui comparizione è stata richiesta ai sensi dell'Articolo 8.1, non si presenta senza valida ragione per deporre ad un'Udienza Istruttoria, il Tribunale Arbitrale non prenderà in considerazione alcuna Relazione Tecnica resa da tale Consulente Tecnico di Parte e relativa a tale Udienza Istruttoria salvo che, in circostanze eccezionali, il Tribunale Arbitrale non decida altrimenti.
6. Se la comparizione di un Consulente Tecnico di Parte non è stata richiesta ai sensi dell'Articolo 8.1, nessuna delle altre Parti sarà ritenuta avere accettato l'esattezza del contenuto della Relazione Tecnica.

Articolo 6 Consulenti Tecnici d'Ufficio

1. Il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, può nominare uno o più Consulenti Tecnici d'Ufficio indipendenti che riferiscano ad esso su specifiche questioni indicate dal Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale, previa consultazione delle Parti, stabilirà l'atto di incarico di ogni Consulente Tecnico d'Ufficio. Una copia dell'atto di incarico definitivo sarà inviata dal Tribunale Arbitrale alle Parti.
2. Prima dell'accettazione della nomina, il Consulente Tecnico d'Ufficio dovrà fornire al Tribunale Arbitrale e alle Parti una descrizione delle proprie qualificazioni nonché una dichiarazione di indipendenza rispetto alle Parti, ai loro difensori ed al Tribunale Arbitrale. Entro il termine stabilito dal Tribunale Arbitrale, le Parti dovranno informare il Tribunale Arbitrale delle proprie eventuali obiezioni circa le qualifiche e l'indipendenza del Consulente Tecnico d'Ufficio. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere tempestivamente se

accogliere tali obiezioni. Dopo la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, una Parte potrà sollevare obiezioni in merito all'indipendenza e alle qualifiche del consulente solo per motivi di cui sia venuta a conoscenza successivamente alla nomina. Il Tribunale arbitrale dovrà decidere tempestivamente le eventuali misure da adottare.

3. Salve le disposizioni dell'Articolo 9.2, il Consulente Tecnico d'Ufficio può chiedere ad una Parte di fornire qualsiasi informazione o di consentire l'accesso per ispezione a qualsiasi Documento, bene, campione, proprietà, macchinario, sistema, processo o sito, nella misura in cui questi siano rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito. Il potere del Consulente Tecnico d'Ufficio di richiedere tali informazioni o accesso sarà uguale a quello del Tribunale Arbitrale. Le Parti e i loro rappresentanti avranno il diritto di ricevere ogni tale informazione e di essere presenti a tutte le ispezioni. Qualsiasi disaccordo tra un Consulente Tecnico d'Ufficio e una Parte quanto alla rilevanza, pertinenza e opportunità di una tale richiesta verrà risolto dal Tribunale Arbitrale nel modo previsto dagli Articoli da 3.5 a 3.8. Il Consulente Tecnico d'Ufficio darà conto nella Relazione Tecnica di qualsiasi mancata ottemperanza di una Parte ad una richiesta o decisione appropriata del Tribunale Arbitrale, indicandone gli effetti sulle proprie conclusioni quanto allo specifico quesito.
4. Il Consulente Tecnico d'Ufficio dovrà riferire per iscritto al Tribunale Arbitrale in una Relazione Tecnica. La Relazione Tecnica dovrà contenere:
 - (a) il nome completo e l'indirizzo del Consulente Tecnico d'Ufficio, ivi compresa una descrizione della sua carriera, qualifiche, formazione ed esperienza;
 - (b) l'indicazione dei fatti su cui si fondano il parere e le conclusioni;
 - (c) il parere e le conclusioni, unitamente ad una descrizione delle metodologie, delle prove e delle informazioni utilizzate per giungervi. I Documenti di cui il Consulente Tecnico d'Ufficio si avvale e che non siano ancora stati prodotti dovranno essere forniti;
 - (d) se la Relazione Tecnica è stata tradotta, l'indicazione della lingua nella quale è stato redatto l'originale e della lingua nella quale

- il Consulente Tecnico d'Ufficio prevede di deporre all'Udienza Istruttoria;
- (e) una dichiarazione del suo sincero convincimento in merito alle opinioni espresse nella Relazione Tecnica;
 - (f) la firma del Consulente Tecnico d'Ufficio e la data e il luogo di sottoscrizione; e
 - (g) se la Relazione Tecnica è stata firmata da più persone, l'attribuzione a ciascun autore dell'intera Relazione Tecnica o di sue parti specifiche.
5. Il Tribunale Arbitrale invierà una copia di tale Relazione Tecnica alle Parti. Le Parti potranno esaminare qualunque informazione, Documento, beni, campioni, proprietà, macchinari, sistemi, processi o siti esaminati dal Consulente Tecnico d'Ufficio, nonché qualsiasi corrispondenza tra il Tribunale Arbitrale e il Consulente Tecnico d'Ufficio. Entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, ciascuna Parte avrà l'opportunità di replicare alla Relazione Tecnica in una memoria di Parte, o mediante una Testimonianza Scritta o Relazione Tecnica di un Consulente Tecnico di Parte. Il Tribunale Arbitrale invierà tale memoria, Testimonianza Scritta o Relazione Tecnica al Consulente Tecnico d'Ufficio e alle altre Parti.
 6. Su richiesta di una Parte o del Tribunale Arbitrale, il Consulente Tecnico d'Ufficio sarà presente all'Udienza Istruttoria. Il Tribunale Arbitrale potrà interrogare il Consulente Tecnico d'Ufficio, e lo stesso potrà essere interrogato dalle Parti o da ogni Consulente Tecnico di Parte su questioni trattate nella sua Relazione Tecnica, nelle memorie delle Parti, nelle Testimonianze Scritte o nelle Relazioni Tecniche dei Consulenti Tecnici di Parte secondo quanto disposto dall'Articolo 6.5.
 7. Ciascuna Relazione Tecnica resa da un Consulente Tecnico d'Ufficio e le relative conclusioni saranno valutate dal Tribunale Arbitrale tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
 8. Gli onorari e le spese di un Consulente Tecnico d'Ufficio, che dovranno essere pagati secondo quanto stabilito dal Tribunale Arbitrale, costituiranno parte integrante dei costi dell'arbitrato.

Articolo 7 Ispezione

Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9.2, il Tribunale

Arbitrale può, su richiesta di una Parte o d'ufficio, e se lo ritiene appropriato, ispezionare, o richiedere l'ispezione da parte di un Consulente Tecnico d'Ufficio o di un Consulente Tecnico di Parte, di qualunque sito, proprietà, macchinario od ogni altro bene, campione, sistema, processo o Documento. Il Tribunale Arbitrale dovrà, sentite le Parti, stabilire la tempistica e l'organizzazione dell'ispezione. Le Parti e i loro rappresentanti avranno diritto di essere presenti a qualsiasi ispezione.

Articolo 8 Udienza Istruttoria

1. Entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, ciascuna Parte indicherà al Tribunale Arbitrale e alle altre Parti i testimoni di cui richiede la comparizione. Ciascun testimone (termine che, ai fini del presente articolo, comprende i testimoni di fatto ed qualsiasi consulente) dovrà, fatto salvo l'Articolo 8.2, comparire per deporre all'Udienza Istruttoria se la comparizione ne è stata richiesta da qualunque delle Parti o dal Tribunale Arbitrale. Ciascun testimone dovrà comparire di persona salvo che il Tribunale Arbitrale autorizzi l'uso di videoconferenza o di analoga tecnologia con riferimento ad un testimone particolare.
2. Il Tribunale Arbitrale avrà in ogni momento il completo controllo dell'Udienza Istruttoria. Il Tribunale Arbitrale può limitare o escludere qualsiasi domanda ad un testimone nonché qualsiasi sua risposta o la sua comparizione, se considera tale domanda, risposta o comparizione irrilevante, non necessaria, irragionevolmente gravosa, duplicativa o comunque coperta da uno dei motivi di obiezione stabiliti all'Articolo 9.2. Le domande ad un testimone durante l'interrogatorio diretto o il re-interrogatorio non potranno essere irragionevolmente suggestive.
3. Con riferimento ad una deposizione orale resa in un'Udienza Istruttoria:
 - (a) l'Attore dovrà, di norma, presentare in primo luogo le testimonianze dei propri testimoni, dopodiché il Convenuto presenterà le testimonianze dei propri testimoni;
 - (b) dopo la testimonianza diretta, ogni altra Parte potrà interrogare tale testimone, secondo l'ordine stabilito dal Tribunale Arbitrale. La Parte che ha inizialmente presentato il testimone avrà poi l'opportunità di rivolgere ulteriori domande sulle questioni sollevate nell'interrogatorio delle altre Parti;

- (c) successivamente, l'Attore dovrà di norma presentare in primo luogo le testimonianze dei propri Consulenti Tecnici di Parte, dopodiché il Convenuto presenterà le testimonianze dei propri Consulenti Tecnici di Parte. La Parte che avrà presentato per prima un Consulente Tecnico di Parte avrà poi l'opportunità di rivolgergli ulteriori domande sulle questioni sollevate nell'interrogatorio delle altre Parti;
 - (d) il Tribunale Arbitrale può interrogare un Consulente Tecnico d'Ufficio, e questi potrà essere interrogato dalle Parti o da qualsiasi Consulente Tecnico di Parte, sulle questioni trattate nella sua Relazione Tecnica, nelle memorie delle Parti, o nelle Relazioni Tecniche dei Consulenti Tecnici di Parte;
 - (e) se l'arbitrato è organizzato per questioni o in fasi separate (quali la competenza, le statuizioni preliminari, la responsabilità e i danni), le Parti possono concordare o il Tribunale Arbitrale può ordinare la programmazione delle testimonianze separatamente per ciascuna questione o fase;
 - (f) il Tribunale Arbitrale, su richiesta di una Parte o d'ufficio, può modificare tale programmazione, compresa l'organizzazione delle testimonianze per questioni particolari o in maniera tale che i testimoni possano essere interrogati contemporaneamente e in confronto tra loro (conferenza di testimoni);
 - (g) il Tribunale Arbitrale può rivolgere domande ad un testimone in qualsiasi momento.
4. Un testimone di fatto che rende testimonianza dovrà per prima cosa dichiarare, nel modo ritenuto opportuno dal Tribunale Arbitrale, di impegnarsi a dire la verità o, in caso di un consulente tecnico, il proprio sincero convincimento circa le opinioni che esprimerà all'Udienza Istruttoria. Se il testimone ha presentato una Testimonianza Scritta o una Relazione Tecnica, il testimone dovrà confermarla. Le Parti possono concordare, o il Tribunale Arbitrale può stabilire, che la Testimonianza Scritta o la Relazione Tecnica valgano come testimonianza diretta del testimone.
5. Salve le disposizioni dell'Articolo 9.2, il Tribunale Arbitrale può richiedere a qualsiasi persona di deporre oralmente o per iscritto su qualsiasi questione che il Tribunale Arbitrale considera

rilevante per il caso e determinante per il suo esito. Ogni testimone chiamato ed interrogato dal Tribunale Arbitrale potrà altresì essere interrogato dalle Parti.

Articolo 9 Ammissibilità e valutazione delle prove

1. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere in merito all'ammissibilità, pertinenza, rilevanza e peso delle prove.
2. Il Tribunale Arbitrale dovrà, a richiesta di una Parte o d'ufficio, escludere dalle prove o dalla produzione qualsiasi Documento, dichiarazione, testimonianza orale o ispezione per una qualsiasi delle seguenti ragioni:
 - (a) insufficiente pertinenza rispetto al caso o rilevanza per il suo esito;
 - (b) impedimento di legge o confidenzialità ("*legal privilege*") ai sensi delle norme di legge o deontologiche ritenute applicabili dal Tribunale Arbitrale;
 - (c) irragionevole onerosità della produzione della prova richiesta;
 - (d) perdita o distruzione del Documento dimostrata con ragionevole probabilità;
 - (e) motivi di riservatezza commerciale o tecnica ritenuti cogenti dal Tribunale Arbitrale;
 - (f) motivi di particolare sensibilità politica o istituzionale (compresa la classificazione della prova come segreta da parte di un governo o di un'istituzione pubblica internazionale) ritenuti cogenti dal Tribunale Arbitrale;
 - (g) considerazioni di economia processuale, proporzionalità, equità o uguaglianza delle Parti ritenute cogenti dal Tribunale Arbitrale.
3. Nel valutare le questioni di impedimento di diritto o di confidenzialità ("*privilege*") ai sensi dell'Articolo 9.2(b), e nella misura consentita da qualsiasi norma imperativa o regola deontologica ritenuta applicabile, il Tribunale Arbitrale può prendere in considerazione:
 - (a) la necessità di proteggere la riservatezza di un Documento, di una dichiarazione o di una comunicazione verbale resi per fornire o per ottenere un parere legale;
 - (b) la necessità di proteggere la riservatezza di un Documento, di una dichiarazione o di una comunicazione verbale relativa a delle trattative in vista di una transazione;

- (c) le aspettative delle Parti e dei loro consulenti al momento in cui si asserisce essere sorto l'impedimento di diritto o di riservatezza ("privilege");
 - (d) ogni eventuale rinuncia a qualsiasi impedimento di diritto o di confidenzialità ("privilege") che derivi da consenso, da una precedente divulgazione, da un utilizzo diretto del Documento, da una dichiarazione, comunicazione verbale o parere ivi contenuto, o in altro modo; e
 - (e) la necessità di mantenere l'equità e l'uguaglianza tra le Parti, specie se esse sono soggette a norme di legge o a regole deontologiche diverse.
4. Il Tribunale Arbitrale può, ove opportuno, adottare le misure necessarie per consentire che la prova sia presentata o valutata nel rispetto di un'adeguata protezione della riservatezza.
 5. Se una Parte omette senza spiegazione soddisfacente di produrre un Documento indicato in una Richiesta di Produzione contro cui non ha sollevato opposizione tempestiva, o omette di produrre un documento la cui produzione è stata ordinata dal Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale potrà inferirne che tale documento sarebbe contrario agli interessi di tale Parte.
 6. Se una Parte omette senza spiegazione soddisfacente di rendere disponibile qualsiasi altra prova rilevante, ivi compresa una testimonianza richiesta da una Parte e alla quale la Parte destinataria della richiesta non si è opposta tempestivamente, o omette di rendere disponibile una qualsiasi prova, ivi compresa una testimonianza, la cui produzione è stata ordinata dal Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale potrà inferirne che tale prova sarebbe contraria agli interessi di tale Parte.
 7. Se il Tribunale Arbitrale stabilisce che una Parte ha omesso di comportarsi secondo buona fede nell'acquisizione delle prove, il Tribunale Arbitrale potrà, oltre ad ogni altro provvedimento previsto dalle presenti Regole, tenere conto di tale condotta in sede di imputazione dei costi dell'arbitrato, compresi i costi nascenti dall'acquisizione delle prove o a questa relativi.